



Comune di Uri

Provincia di Sassari

Via Sassari 95, Uri – c.f. 92081820901 - ☎ 0794187058-59 –

ORIGINALE

ORDINANZE DEL SINDACO	Ordinanza N.	20	Indice N. 78
	Del	24-10-2025	

OGGETTO: Limitazione dell'uso dell'acqua della rete pubblica per fronteggiare emergenza idrica.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs 267/2000 il quale prevede "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 il quale prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale";

CONSIDERATO che la Regione ha attivato il tavolo di crisi per l'emergenza idrica nel nord-ovest della Sardegna, a seguito della drastica riduzione delle scorte disponibili a causa del protrarsi della siccità negli invasi del Bidighinzu e del Temo;

PRESO ATTO che la R.A.S. - Direzione Generale della Protezione Civile, ha emanato l'ordinanza n. 7 del 21.10.2025 avente ad oggetto: "Ordinanza di protezione civile recante "Emergenza regionale ex Delib. G.R. n. 27/1 del 30.07.2024. Individuazione delle misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e delle azioni di contrasto al disagio per la popolazione afferente al sistema Nord-Occidentale";

CONSIDERATO che nella predetta ordinanza si rimarca la necessità che i Sindaci dei Comuni facenti parte del territorio interessato dalla situazione di deficit idrico in atto nel territorio Nord-Occidentale della Regione Sardegna, valutino tempestivamente di procedere all'emanazione di disposizioni per la limitazione dell'utilizzo dell'acqua potabile;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario sensibilizzare la cittadinanza nei confronti del problema dell'attuale carenza idrica, attraverso apposita campagna di comunicazione e, nel contempo, adottare appositi strumenti impositivi atti alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua potabile consentendo gli usi alimentari e

igienico-sanitari e vietando gli altri usi non ritenuti essenziali, quali il lavaggio di piazzali o auto, irrigazione giardini, ecc.;

RILEVATA la necessità di adottare un provvedimento contingibile e urgente per preservare la risorsa idrica, vietando il prelievo dell'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici;

RICHIAMATO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 98, comma 1, che recita "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano tutte le misure necessaria all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" e l'art. 144, comma 4, che stabilisce: "Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità".

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino all'emanazione di diverse disposizioni, è fatto divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dalla condotta pubblica per:

- innaffiare orti e giardini, se proprio è indispensabile farlo si consiglia di individuare le ore notturne per non più di 60 minuti;
- il lavaggio dei veicoli privati;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- alimentare fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine.

AVVERTE

Che i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art.7, commi 1, 1-bis e 2, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ovvero con l'applicazione dell'art.650 del Codice penale che prevede per chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo on-line e sul sito WEB del Comune di Uri;
- Che la presente venga inoltre trasmessa:
All'Ufficio Polizia Locale.
Al Comando della locale Stazione dei Carabinieri di Uri.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio ovvero, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO

Dott. Matteo Emanuele Dettori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs. 82/2005)